



TRIBUNALE FEDERALE

Decisione n. 3/2021

Il Tribunale Federale, composto da Alessandro Ghibellini, Presidente, Simona Crispo e Michele Gioacchino Micalizzi, componenti, riunito il giorno 25 marzo in modalità di conferenza telematica, ha emesso la seguente decisione

**Nel procedimento per l'annullamento della Assembleia Elettiva di X Zona
tenuta il 16 gennaio 2021**

Promosso da

CIRCOLO WINDSURFING FANO asd, in persona del Presidente *pro tempore*
Filippo Gambelli

e

CIRCOLO VELA PORTO RECANATI asd, in persona del Presidente *pro tempore*
Eugenio Fanini

Entrambi rappresentati e difesi per procure in atti dall'Avv. Barbara Agostinis del Foro di Urbino, e domiciliati presso il di lei studio al n. 107 della via 23 Gennaio in Urbania e all'indirizzo PEC avvbarbaraagostinis@puntopec.it

contro

COMITATO FIV X ZONA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito

e contro

PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA di X ZONA FIV, AVV ELISA DEL ZOZZO, in giudizio senza patrocinio di difensore per averne la specifica qualità, ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio al n. 22 della via Roma in Macerata, indirizzo PEC avvelisadelzozzo@puntopec.it



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

Piazza Borgo Pila 40 - Torre A/16 p. - I-16129 Genova - Tel. 010 5445 41 - Fax 010 592864
C.F. 95003780103 - www.federvela.it - email: segretariogenerale@federvela.it



e nei confronti di

Daria RINALDELLI, Paolo SMERCHINIC, Massimo STOLFA, Marco LORENZETTI, Eugenio FANINI, Raffaele VELARDOCCHIA, Componenti eletti del Comitato X Zona, e **Giuseppe GRACIOTTI**, Presidente eletto del Comitato X Zona, nessuno dei quali è costituito

oooo

Con il ricorso inoltrato ai sensi dell'art. 35 del Regolamento di Giustizia, il Circolo Windsurfing Fano asd in persona del legale rappresentante *pro tempore* Filippo Gambelli, e il Circolo Vela Porto Recanati asd in persona del legale rappresentante *pro tempore* Eugenio Fanini, hanno adito il Tribunale Federale per sentir dichiarare invalida, nulla o comunque annullabile, l'Assemblea Elettiva di X Zona tenuta in Ancona il 16 gennaio 2021.

Nelle forme della *vocatio in ius* concretamente adottate in epigrafe, i ricorrenti hanno ritenuto di vocare in giudizio il Comitato di X Zona nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, e, personalmente, la Presidente dell'Assemblea Elettiva Elisa Del Zozzo; elencando come controinteressati gli eletti alla composizione del Comitato di Zona. Fra questi ultimi è ricompreso Eugenio Fanini, che ha sottoscritto il ricorso introduttivo quale legale rappresentante del Circolo Vela Porto Recanati, e che, *medio tempore*, e più esattamente in data 5 febbraio, ha comunicato di aver rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere.

I rilievi a cui i ricorrenti hanno affidato la propria domanda appaiono essere i seguenti:

Essere stata l'Assemblea Elettiva del 16 gennaio convocata il 21 dicembre 2010, data virtualmente tempestiva, ma con modalità di invio per posta elettronica ordinaria, e pertanto -in tesi- insufficiente a integrare il disposto dell'art. 35, il quale esige che la convocazione debba essere recapitata a mezzo Pec.

Essere stata la convocazione totalmente omessa nei confronti di un numero imprecisato di Affiliati.

Essere avvenuta la pubblicazione della convocazione stessa, che la norma ridetta esige sia effettuata sul sito internet di Zona, solo in data 29 dicembre e quindi oltre il termine normato.

Essere avvenuta la composizione della Commissione di Verifica Poteri in contrasto con l'art.18 Statuto, sia per essere stati individuati i suoi componenti senza una preventiva riunione del Comitato uscente, sia per essere stati i suoi componenti i medesimi della Commissione di Scrutinio. Avere esercitato il suo segretario il diritto di voto non avendone il diritto.

Essersi il segretario dell'Assemblea Stefano Orena insediato nel suo ruolo senza una preventiva indicazione.

Non essersi dato luogo alla pubblica lettura della lista dei candidati alle cariche elettive.

Essersi proceduto in modalità simultanea alle due votazioni, del Presidente e dei componenti del Comitato, che l'art. 36 Statuto prevede avvengano in tempi diversi e successivi in modo che alla votazione dei componenti del Comitato si provveda solo dopo che quella riguardante la Presidenza sia compiuta.

Essersi concesso l'accesso al diritto di voto ad almeno due Affiliati pervenuti oltre l'orario di chiusura delle operazioni di registrazione, indicato in quello delle ore 16.

Essere stata omessa la redazione di un Verbale di Scrutinio, ed essersi proceduto alle annotazioni dei presenti sui Verbali di Assemblea e della Commissione Verifica Poteri con superficialità, approssimazione, incompletezza ed incertezza di dati.

Non essere stato concesso il diritto di voto a tre Affiliati e non essersi in tal modo osservata la Deliberazione CONI dell'agosto 2020 che estendeva il diritto del voto di base in ragione dell'emergenza sanitaria.

Essere stato eletto alla carica di Presidente un candidato in evidente violazione dell'art. 56 Statuto, che sanziona di ineleggibilità chiunque intrattenga rapporti di natura commerciale o imprenditoriale con la Federazione.

I ricorrenti hanno prodotto materiale documentale di varia natura, comprendente una copia del Verbale della Commissione Verifica Poteri, varie attestazioni sottoscritte e suffraganti le circostanze dedotte, copie di corrispondenza intercorse fra i componenti del Comitato, copie di comunicazioni diramate dal Presidente Graciotti, attestazioni del Registro delle Imprese attestanti l'attività professionale di questi. Hanno fatto infine riserva di produrre una completa registrazione audio dei lavori assembleari.

In data 23 febbraio 2021 i ricorrenti hanno depositato una memoria ai sensi dell'art. 36 comma 2 RdG, e, ad essa allegata, una integrazione documentale comprendente le copie delle deleghe utilizzate nel corso dell'Assemblea Elettiva.

Dei soggetti individuati come resistenti si è ritualmente costituita la Presidente dell'Assemblea Elettiva Elisa del Zozzo, senza ministero di difensore perché personalmente in possesso della specifica qualità.

In termini ha altresì depositato una memoria di costituzione il Presidente eletto Vincenzo Graciorri che ha dichiarato di costituirsi per conto del Comitato rappresentato ma senza patrocinio di difensore. Tale deposito non può avere valore di costituzione in giudizio per quanto si dirà,

Dei controinteressati nessuno si è costituito.

L'unica parte validamente costituita in giudizio ha preliminarmente eccepito una radicale carenza, in capo ai ricorrenti, di legittimazione ad agire, rilevando come gli stessi, ancorché sicuramente titolari del potere di rappresentanza dei rispettivi sodalizi, non potessero ritenersi legittimati ad agire per conto degli stessi per via del profilo di straordinarietà asseritamente posseduto dalla rappresentanza in un siffatto giudizio, straordinarietà che avrebbe richiesto, per sanare il conseguente difetto di rappresentanza, il ricorso ad un esplicito mandato assembleare.

Ha inoltre qualificato come infondata la tesi della invalida costituzione dell'Assemblea, e ha ritenuto le irregolarità inerenti al procedimento di convocazione (peraltro non sconosciute riguardo ai tempi, alle modalità di comunicazione, al numero e al tipo dei destinatari della comunicazione) inidonee a comprometterne la validità, atteso che la presenza dell'intero corpo degli Affiliati aventi diritto di voto aveva ottenuto lo scopo di sanare in radice qualsiasi discostamento dalle norme procedurali.

Non ha negato, la resistente, che le due votazioni riguardanti la Presidenza e la composizione del Comitato siano avvenute contestualmente e non in successione temporale, ed ha giustificato la modalità adottata con l'opportunità di contenere i tempi in ragione dell'emergenza sanitaria.

Ha ammesso che non fosse stata data lettura della lista dei candidati, ma ha argomentato che la prescrizione doveva considerarsi assolta per essere state riportate nelle schede di votazione le liste dei candidati; ha respinto ogni addebito relativo alla irregolare nomina della Commissione Verifica Poteri e del Segretario dell'Assemblea, ed ha del pari rigettato ogni altra accusa di alterata e approssimata applicazione delle norme procedurali.

In ordine alla lamentata esclusione di taluni Affiliati dal diritto di voto, ha rilevato che l'inclusione nell'elenco degli aventi diritto viene ottenuta al ricorrere di talune condizioni e al riscontro di queste da parte degli organi preposti, e che in ogni caso il reclamo contro l'esclusione voto ha natura giurisdizionale e il suo esercizio alla data dell'Assemblea risultava da tempo precluso.

Ha infine fatto istanza al Tribunale perché disponesse l'acquisizione di tutto il materiale documentale prodotto in Assemblea, e si è opposta alla produzione della registrazione audio offerta dai ricorrenti, chiedendo infine espunzione della memoria *ex adverso* depositata in data 23 febbraio 2021, oltre che della documentazione ad essa allegata, per essere costituita la stessa da mere reiterazioni di argomentazioni già spiegate.

Il Tribunale Federale

Deve dare atto che il ricorso appare trasmesso alla Segreteria degli Organi di Giustizia nella giornata del 26 gennaio, e quindi tempestivamente.

Deve altresì ritenere inidonea e irrituale la costituzione in giudizio del Comitato di X Zona, malgrado il deposito in atti di una memoria da parte del Presidente eletto Giuseppe Graciotti, non essendosi avvalsa la parte resistente della difesa tecnica prevista dall'art. 27 comma 2 del Codice di Giustizia CONI, che impone di stare in giudizio esclusivamente con il patrocinio di un difensore (obbligo confermato -in assenza di una deroga alla disposizione CONI che sia disposta dallo Statuto Federale- dall'art. 8 comma 3 del Regolamento di Giustizia Federale, la cui prescrizione deve essere intesa come condizione necessaria per la costituzione in giudizio).

In via preliminare, sulla memoria depositata il 23.2.2021 dai ricorrenti ai sensi del comma 2 dell'art. RdG, e sulla produzione documentale allegata, tenuto conto del tenore dell'opposizione spiegata dalla resistente Del Zozzo, ritiene il Tribunale di dichiarare l'ammissibilità del deposito, non rinvenendosi nella normativa di riferimento federale alcun ostacolo alla ammissione di note che più estesamente argomentino sui temi dell'atto introduttivo, e rinvenendosi anzi nella produzione documentale, e nei riferimenti ad essa compiuti in commento, un significativa integrazione dei motivi ricompresi nella petizione originale.

Deve ritenersi non colga nel segno l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire in capo ai Presidenti dei due Affiliati ricorrenti, fondata sulla obiezione che la *straordinarietà* dell'azione dovesse comportare una specifica espressione di una conforme volontà degli associati.

Posto che l'organo rappresentativo di una associazione può stare in giudizio senza necessità di autorizzazione da parte dell'organo deliberante (a meno che non sussista una diversa specifica previsione statutaria, che però la deducente non si è fatta onere di provare), il rappresentante di un Affiliato è certamente legittimato ad esercitare i detti poteri quando agisca nei procedimenti previsti dall'ordinamento federale per la tutela dei diritti della Società rappresentata, e quindi nel perimetro delle finalità statutarie. In ogni caso le questioni riguardanti la necessità di una specifica autorizzazione ai sensi di specifiche previsioni delle norme sociali hanno rilevanza meramente interna e non incidono sui poteri processuali del rappresentante stesso.

Altrettanto infondatamente ritiene questo Tribunale che dalla resistente sia stata eccepita carenza dell'interesse ad agire, frapponendosi all'accoglimento della postulazione di annullamento -a suo dire- la mancata specificazione del pregiudizio diretto e immediato preteso dall'art. 35 del Regolamento di Giustizia (*e ancor prima, si potrebbe aggiungere -a seguire la prospettazione, la sussistenza delle condizioni pretese per l'azione*).

Ora, non pare dubbio che l'interesse sostanziale in concreto azionato nel caso di specie coincida con un diritto pubblico fondamentale rientrante a pieno titolo nella categoria dei diritti costituzionalmente protetti (diritto di associazione, diritto di voto nelle assemblee), e che l'interesse azionato venga a sostanziarsi nella pretesa alla modificazione dei risultati elettorali, pretesa che può essere fatta valere unicamente attraverso l'impugnazione dell'atto di proclamazione dei risultati elettorali.

Da ciò discende che l'interesse ad agire (più propriamente *interesse a ricorrere*), di cui i resistenti negano la ricorrenza, corrisponde all'*interesse ad agire* propriamente detto di matrice processuale

civile, e che in quanto tale esso è ben individuabile nel presente procedimento, dato che in niente altro consiste se non nella utilità concreta e attuale che i ricorrenti si prefiggono di ottenere, e cioè nella rimozione degli effetti pregiudizievoli prodotti dalla controversa legalità della tornata elettorale e dei suoi risultati, e nella rinnovazione del procedimento elettorale. Utilità che non potrebbe essere perseguita se non per mezzo dell'azione promossa, e che, come interesse processuale, non necessita di particolari esplicitazioni contenendo in sé gli elementi costitutivi dell'interesse sostanziale da cui mutua la propria ragion d'essere.

ooooo

Tanto premesso, il ricorso si rivela fondato e va accolto per quanto di ragione, occorrendo perciò procedere all'esposizione delle ragioni che lo fondano.

Procedendo quindi all'esame dei motivi addotti, è opportuno preliminarmente isolare dal novero complessivo quello che ai rimanenti viene anteposto nel ricorso introduttivo, vale a dire la irregolare e invalida convocazione dell'Assemblea, risultando evidente come, a differenza di quelli residui, essa si sostanzia nella denuncia di una vulnerazione insanabile di un principio fondamentale e non nella irregolare o imprecisa applicazione di procedimenti che abbiano prodotto una alterazione dei risultati elettorali.

-La invalida convocazione dell'Assemblea-

La resistente costituita ha ritenuto infondato tale motivo, posto che, a sua opinione, gli stessi ricorrenti sono risultati presenti all'Assemblea e che nulla hanno lamentato (al pari degli altri convocati aventi diritto di voto presenti) in ordine alla regolarità della convocazione. Ne ha dedotto carenza dell'interesse alla impugnazione e irrilevanza delle dedotte irregolarità procedurali, che laddove esistenti devono ritenersi sanate dal comportamento tenuto dalla presunta totalità degli Affiliati presenti in Assemblea. La tesi non può essere condivisa.

Osserva l'Ufficio che i principi che regolano i diritti e gli obblighi collegati alla partecipazione all'Assemblea di Zona sono contenuti nei primi tre commi dell'art. 35 Statuto: *“L'Assemblea di Zona è costituita dagli Affiliati aventi diritto di voto...”*; *“Alle Assemblee di Zona possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, gli Affiliati che ne sono privi...”*; *“L'assemblea è indetta dal Comitato di Zona e convocata dal Presidente di Zona con avviso inviato agli aventi diritto a mezzo Pec...”*.

Ne discende che la *“costituzione”* di cui al comma 1 dell'art. 35 inerisce alla capacità deliberativa dell'Assemblea, e che giusto in connessione a questo potere essa viene riferita esclusivamente ai portatori del diritto di voto, dato che la loro presenza e il loro numero determinano i *quorum* deliberativi. Non indica in alcun modo, quindi, una riserva a favore dei titolari del diritto di voto.

La *“convocazione”* di cui al comma 3 non può invece che riferirsi a tutti gli associati, siano o no portatori di voto, e attiene al loro diritto di stare in Assemblea e di esaminare e dibattere gli argomenti all'ordine del giorno, non esclusi quelli sottoposti a votazione.

L'espressione *“possono partecipare”*, che dal comma 2 viene riferita agli Affiliati non portatori di voto, non è pertanto esplicativa o ricognitiva di una pretesa attenuata, tale da essere subordinata ad un diritto potestativo (di ammissione o di invito) del Presidente del Comitato, perché un tale potere, se fosse in ipotesi sussistente, opererebbe una inammissibile mutazione della situazione giuridica altrui (il diritto di partecipazione all'Assemblea) senza che il titolare di questa possa frapporre alcuna resistenza. (La previsione di un vero e proprio diritto potestativo si potrà invece ricavare da quanto previsto dallo stesso comma 2, che, dopo l'elencazione degli aventi diritto all'Assemblea,

prevede che il Presidente di Comitato possa invitare “*altre persone che ritenga opportuno invitare*”).

Se la *possibilità* di partecipare deve quindi intendersi come manifestazione di un diritto, a questo non può contrapporsi solo un obbligo di consentire la partecipazione, ma, ancor prima, anche un obbligo di invito. “*Con avviso inviato agli aventi diritto a mezzo Pec*” significa quindi (non può che significare) esattamente questo: *con avviso inviato tutti gli Affiliati che hanno diritto di partecipare all’Assemblea* (che abbiano cioè sede nel territorio di Zona, che risultino in regola con le quote di affiliazione, che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari, ecc.) restando inammissibile qualsivoglia distinzione fra Assemblea elettiva o non elettiva, e fra Affiliati con diritto di voto o no.

Se tali sono i diritti degli Affiliati e gli obblighi di chi è onerato del rispetto delle modalità di convocazione, se ne ha che le violazioni arrecate alle norme di convocazione, e l’irregolare procedimento adottato, determinano una lesione del principio di democraticità tale che essa non potrà essere sanata dalla presenza (sia pure, in ipotesi, totale) degli Affiliati aventi diritto al voto alla data e nel luogo deputato, posto che la mancata presenza degli Affiliati privi di tale diritto (e purtuttavia titolari dell’insopprimibile diritto di assemblea) è sufficiente a dar prova che, unitamente al diritto degli stessi di stare in assemblea, è stato vulnerato l’interesse alla integrità dell’Assemblea stessa, la quale esige la compresenza di tutti gli aventi diritto ad essa.

Se ne ricava che qualora si sia disposta una convocazione irrituale degli Affiliati aventi diritto di voto e nessuna invece ne sia stata disposta nei confronti degli Affiliati che ne sono privi, ancorché i primi nella loro totalità (*in verità inesistente nella fattispecie, come meglio si vedrà appresso*) siano convenuti nel luogo dell’Assemblea ad esercitare il diritto di voto, e i secondi non abbiano in alcun modo esercitato il loro diritto di partecipazione, l’Assemblea stessa non si è validamente costituita.

Poiché è certo che la convocazione della sessione elettorale in questione non sia in alcun modo stata trasmessa alla totalità degli Affiliati di X Zona, si ravvisa in questa omissione ragione sufficiente perché sia dichiarata l’annullamento dell’Assemblea, rilevandosi che l’interesse alla integrità di composizione dell’organo assembleare risiede nella capacità di generazione e di implementazione del dibattito democratico che dalla composizione plenaria di questa viene generato.

-La infrazione relativa alle modalità di espressione del voto e la mancata successione temporale fra l’elezione del Presidente e quella dei Membri del Comitato-

Per quanto il motivo di annullamento che si ricava dalla irregolare convocazione dell’Assemblea si riveli assorbente rispetto a quelli destinati a emergere dall’esame delle operazioni compiute nel corso del suo svolgimento, di questi si tratterà ugualmente, anche per l’effetto che la mancata corrispondenza fra voti espressi e Società votanti è destinato a svolgere nei confronti dell’eccezione principale dei controinteressati, secondo la quale la coincidenza dei voti espressi con la totalità degli aventi diritto sarebbe stata sufficiente e idonea a sanare le (*peraltro ammesse*) irregolarità compiute nella convocazione dell’Assemblea.

Per essere riferita ad una particolare modalità di voto, e per prestarsi ad una valutazione che, come nell’esame sulla convocazione dell’Assemblea, attiene alle ragioni sottese alla norma che la regola, occorre ora, in ordine logico, procedere all’esame della specifica censura sollevata dai ricorrenti e riguardante le modalità adottate per la votazione dei candidati alle cariche, e, più specificamente, per essersi proceduto alla votazione simultanea del Presidente e dei Componenti il Comitato.

Statuisce in effetti l'art. 36 Statuto, al comma 7, che *“L'Assemblea elettiva per le cariche Zonali procede alla elezione del Presidente di Zona e successivamente, con votazione separata, dei componenti del Comitato”*.

Hanno dedotto i ricorrenti che, sebbene la norma preveda che alle due votazioni si dia luogo in tempi diversi e successivi, in modo che alla votazione dei componenti del Comitato si provveda solo dopo che si sia esaurita quella del Presidente, si è di fatto proceduto alla simultanea consegna di entrambe le schede e alla contestuale votazione per entrambe le cariche; e che la votazione si sia svolta secondo tale modalità deve aversi per pacifico, dato la resistente (e, per quanto di ragione, il Presidente della Commissione Verifica Poteri nella sua *“Relazione”* di cui si dirà) esplicitamente ammette la veridicità della ricostruzione, riconducendola alla ragione di contenere i tempi di voto in un contesto di emergenza sanitaria.

L'argomento addotto dalla resistente sarebbe sufficiente a giustificare il discostamento da una modalità espressamente sancita, e a derubricarlo a mera irregolarità formale, se non fosse lecito individuare nel protocollo stabilito un interesse sostanziale riconducibile a ciascun votante. Non è infatti dubitabile che il particolare procedimento previsto dalla norma sia destinato ad assicurare ai votanti, nel momento in cui esprimono il voto per la composizione del Comitato, la cognizione del risultato della prima votazione. La conoscenza certa, vale a dire, del nominativo del Presidente del Comitato, e di conseguenza la *chance* di poter disporre, a lume di questa conoscenza non più modificabile, della possibilità di intervenire ed orientare più acconciamente le scelte di composizione del Comitato. La concessione o la elisione di questa possibilità non si rivelano indifferenti in termini di scelta ponderata delle opzioni di voto (escluso il caso in cui in almeno una delle due votazioni il numero dei candidati equivalga al numero delle cariche -ipotesi che tuttavia non ricorre nel caso di specie) sicché il sopprimere la modalità di voto statutariamente prevista equivale alla compressione non consentita di un individuato interesse.

Ne discende che il mancato adeguamento della votazione, così come si è in concreto svolta, alle norme che dispongono una particolare successione delle operazioni di designazione alle diverse cariche, si traduce in un motivo di annullabilità della votazione stessa.

-La insufficiente od omessa redazione dei verbali e la creazione postuma di una *“Relazione in merito all'Assemblea Elettiva X Zona FIV del 16 gennaio 2021”*-

Passando alla trattazione delle decisive irregolarità rilevate nella registrazione degli Affiliati votanti, nella idoneità dei documenti predisposti per il voto delegato, nel conteggio delle schede e dei voti attribuiti, va rilevato che, laddove fosse stata effettuata una compiuta registrazione delle operazioni di verifica poteri e una appena sufficiente di quelle di scrutinio, parte decisiva o preponderante delle anomalie sarebbe apparsa chiaramente e immediatamente agli stessi operatori e avrebbe consentito loro, o all'Assemblea, di emendare le irregolarità contestualmente al loro insorgere.

La carente registrazione di talune operazioni e quella omessa di altre si dimostra pertanto causa almeno in parte generatrice delle irregolarità, e per altro verso consente una sufficiente percezione di queste in parte solo per processi induttivi e in parte per la consultazione di un documento riassuntivo dichiaratamente postumo, verosimilmente redatto in esito al deposito della richiesta di annullamento e depositato dal resistente Comitato unitamente al materiale documentale originato in Assemblea.

Disposta infatti l'acquisizione dell'intera documentazione attinente all'Assemblea elettorale, e ottenutane dal Comitato di X Zona la trasmissione per via telematica, si è constatato che, in effetti, il Verbale della Commissione Verifica Poteri era costituito da un unico foglio di un modulo a stampa, genericamente ricognitivo delle operazioni di cui all'art. 56 del Regolamento Organico e compilato con l'unica apposizione del numero delle Società, presenti o rappresentate, con diritto di voto (valutate come equivalenti al numero di ventisette, mutato per una correzione validata da una sottoscrizione non leggibile nel numero di in trenta). Si rinvenivano inoltre nella documentazione prodotta due elenchi manualmente compilati e privi di sottoscrizione, riferibili agli Affiliati annotati come presenti e ai tesserati ammessi a vario titolo. Si rinveniva infine un documento in tre pagine dal titolo "Relazione in merito all'Assemblea Elettiva X Zona FIV del 16 gennaio 2021". Il documento, sottoscritto dall'Avv. Stefano Mengucci, che si qualifica "Presidente della Commissione Scrutinio" ma che è incontestato svolgesse anche le funzioni proprie della Commissione Scrutinio, appare essere stato redatto in Senigallia in data 4 marzo 2021. E' pertanto provato al di là di ogni ragionevole dubbio che, prima della redazione e del versamento in atti di tale documento, nessuna contezza poteva aversi di talune operazioni che, come si vedrà, attestano di rilevanti irregolarità.

Le irregolarità che rilevano, a giudizio del Collegio giudicante, appaiono essere quelle che attengono al numero degli Affiliati presenti e votanti (ancora rilevante riguardo alla costituzione dell'Assemblea); alla non idoneità delle deleghe di voto; alla mancata corrispondenza numerica, nel voto di ballottaggio per l'elezione dei componenti il Comitato, fra il numero dei votanti e quello dei voti riportati. Vengono pertanto trattati in tale ordine.

-La mancata corrispondenza fra voti scrutinati e Affiliati presenti in Assemblea-

Una prima macroscopica anomalia si riscontra nella mancanza di corrispondenza fra voti scrutinati e Affiliati presenti in Assemblea.

L'unico dato riportato dal Verbale della Commissione Verifica Poteri, riprodotto nel Verbale dell'Assemblea, registra che le Società Affiliate, presenti direttamente o per delega e aventi diritto di voto, ammontano al numero di trenta. Somma equivalente alla totalità degli Affiliati di Zona aventi diritto di voto. Dal Verbale di Assemblea, in assenza di un Verbale di Scrutinio, può dedursi inoltre che ugualmente a trenta equivalga il numero dei voti scrutinati, per quanto quest'ultimo dato si ricavi dalla somma delle preferenze riportate dai due candidati alla Carica di Presidente, e dalle schede conservate riferite alla votazione del Presidente e a quella dei Componenti il Comitato. Il Verbale di Assemblea completa questo secondo dato esplicitamente attestando l'inesistenza, per tutte le votazioni, di schede bianche o nulle.

Senonché, il dato delle Società presenti non è confermato, ed anzi è nettamente smentito, dalle registrazioni compiute in sede di operazioni preliminari di registrazione.

Al fine di accertare l'effettivo numero delle Società presenti si è esaminata la produzione acquisita al giudizio e si sono rinvenuti: 1) l'elenco delle Società di X Zona aventi diritto di voto, 2) l'elenco degli Affiliati e 3) quello dei tesserati presenti all'Assemblea.

Il primo risulta essere un estratto del tabulato, di fonte federale, che riporta la totalità degli Affiliati aventi sede nel territorio di X Zona che alla data della ridetta Assemblea fruivano del diritto di voto. Il totale registrato in tale elenco, a cui può ben riconoscersi carattere di *ufficialità* in quanto la sua compilazione è riservata alla Segreteria Generale, e che è incontestato dalle parti in giudizio (se si

esclude la rivendicazione -rigettata con questa stessa sentenza- di ulteriori Società a fruire del diritto di voto malgrado l'esclusione dall'elenco) ammonta al numero di trenta.

Il secondo elenco degli Affiliati presenti all'Assemblea (compreso nella produzione del Comitato e identificato come "Circoli presenti") consiste in una annotazione manoscritta redatta su due fogli a righe, sui quali è stata riportata la denominazione sociale della Società e un numero d'ordine. Il totale dei numeri ordinali è pari a trenta, ma i nominativi degli Affiliati enumerati ammontano solamente a ventinove, emergendo dall'esame del documento che tutti gli Affiliati dell'elenco federale sono presenti tranne il Circolo Velico Torrette asd, e risultando attribuito l'ordinale ventidue ad una sigla ("*CONI PSG*") in nessun modo riconducibile ad un ente compreso nel primo elenco.

Il terzo elenco consiste nella annotazione dei tesserati presenti a vario titolo alla seduta (rappresentanti degli Affiliati, delegati di questi, candidati, componenti delle commissioni elettorali), è anch'esso redatto manualmente su fogli non specificamente predisposti e, per quanto riferito alle emergenze della congiuntura sanitaria, risponde alla funzione di registrare i tesserati convenuti in Assemblea. Il numero totale dei presenti è pari a quarantaquattro, risultando fra questi i diretti rappresentanti, o i delegati al voto, di tutti i ventinove sodalizi di cui al secondo elenco, restando ancora escluso il Circolo Velico Torrette. (Per inciso, il soggetto indicato nel secondo elenco come "*CONI PSG*" può essere identificato dopo il raffronto con il terzo elenco con il tesserato Gerolamo Tommaso Emiliani, candidato al Comitato e pertanto escluso dal voto).

Dalle annotazioni compiute, dagli elenchi redatti, dalla documentazione prodotta, e rinvenendosi fra le deleghe di voto allegate agli atti un mandato apparentemente predisposto dal Presidente del CV Torrette, si ricava quanto segue:

Non esistono registrazioni, né nel secondo né nel terzo degli elenchi di cui sopra, che diano come presenti all'Assemblea di Ancona il Presidente Sandro Ricci del CV Torrette o il suo delegato Diego Ricci. Se ne ha che il CV Torrette non è stato presente all'Assemblea. E per inevitabile conseguenza che non abbia potuto esprimere il proprio voto. Stante il disposto del comma 6 dell'art. 35 Statuto (che impedisce il voto per delega ad un diverso Affiliato ove il numero delle società registrate nella Zona sia inferiore a cinquanta) nessun tesserato diverso dal Presidente e dal suo delegato avrebbe potuto esprimere il voto dell'Affiliato in questione, a meno che non fosse stata formulata un'ulteriore delega ad altro tesserato del sodalizio. Una ulteriore delega avrebbe tuttavia comportato la consegna, la custodia e il rinvenimento di questa fra le deleghe consegnate alla Commissione Verifica Poteri (oltre che una conforme registrazione dell'ipotetico tesserato nell'elenco dei presenti in aula) e di queste ipotetiche operazioni non v'è alcuna traccia.

La conseguita certezza che la delega predisposta dal CV Torrette non sia stata utilizzata si dimostra argomento dirimente: se la somma tratta dall'elenco ufficiale dei sodalizi di Zona aventi diritto di voto è infatti uguale a trenta, la sola condizione per potersi avere un pari numero di voti validamente espressi è che l'intera compagine degli aventi diritto abbia votato. Se è certo che uno degli aventi diritto non ha esercitato il proprio diritto, il numero dei voti espressi non potrà superare in alcun modo il numero di ventinove.

La controversa ripartizione del numero dei votanti fra venti presenti per rappresentanza diretta e dieci per delega (dato del Verbale d'Assemblea) o fra diciannove presenti per rappresentanza diretta e undici per delega (versione rivendicata dal Presidente eletto Graciotti ancora all'udienza di

discussione, come da verbalizzazione della dichiarazione spontanea) si rivela fuorviante e assume rilievo solo al fine di risolvere per le vie brevi l'emergenza rappresentata dal CV Torrette, senza il voto del quale assumerebbe (e assume) consistenza dimostrata l'alterazione del numero dei presenti e votanti, e con il voto del quale resterebbe ancora sostenibile la tesi dell'intervenuta votazione di tutti gli aventi diritto (e della regolarità dell'Assemblea).

La compiuta evidenza della alterazione del voto è perciò destinata a riflettersi, unitamente alle irregolarità di cui ai punti seguenti, sulla corretta distribuzione delle preferenze; ma anche, e con effetto demolitorio, sulla principale tesi defensionale della resistente fondata sulla asseritamente valida costituzione dell'Assemblea.

-La nullità di alcune delle deleghe utilizzate-

In ordine alla mancata stesura del verbale di scrutinio lamentata dai ricorrenti, gioverà rilevare che l'art. 61 del Regolamento Organico compie dettagliata prescrizione del contenuto dello stesso, prevedendo che, a compimento delle operazioni elettorali, esso sia consegnato alla Segreteria dell'Assemblea unitamente all'elenco degli Affiliati aventi diritto di voto, all'elenco dei presenti, alle deleghe presentate, alle schede elettorali di ogni singola votazione.

Emergono, dall'esame delle deleghe disposte e di quelle utilizzate, vizi relativi alla formazione delle stesse bastevoli ad attribuire fondamento alla petizione di annullamento e da sottrarre valenza alla rivendicazione dei resistenti di ineccepibile svolgimento delle operazioni e di incontestabilità del risultato elettorale ottenuto.

Il mancato esercizio del voto da parte del CV Torrette non è l'unica emergenza che emerge dall'analisi dei documenti e delle registrazioni dell'Assemblea. Ne ricorre una seconda che, per dimensione numerica, incide in ancora maggior misura sulla regolarità del risultato elettorale, e riguarda la regolarità e la validità delle deleghe utilizzate per consentire il voto degli Affiliati non presenti in persona del legale rappresentante.

Il comma 8 dell'art. 15 Statuto, applicabile alle votazioni delle Assemblee di Zona per espressa disposizione del successivo art. 35, statuisce che le deleghe di voto devono comprendere "*a pena di nullità*" le generalità del legale rappresentante della società delegante e una copia del documento identificativo di questi.

La trasparente esigenza della prescrizione è dettata allo scopo di consentire, in sede di verifica dei poteri, l'autenticità dell'atto di delega (che per la sua funzione è da presumersi come pre-costituito rispetto all'atto della verifica) e la sua sicura riferibilità al sottoscrittore.

Per tale essenziale ragione, e tenuto conto della tassatività della norma, la mancata applicazione di questo protocollo deve essere valutata come difformità sufficiente a compromettere la regolarità del voto esercitato in carenza della produzione documentale prescritta.

Dall'esame delle undici deleghe prodotte dal Comitato resistente (ricomprendendo fra queste anche quella del CV Torrette, che per quanto detto deve ritenersi come non utilizzata) si ricava che solo quella predisposta dall'Assonautica Ancona fa riferimento al documento identificativo del presidente sottoscrittore, sebbene copia del documento stesso non sia poi prodotta in giudizio a dovuto corredo della delega di questo sodalizio. Nessuna delle restanti dieci deleghe riporta cenno dell'allegazione del documento prescritto.

Ora: per quanto si possa ragionevolmente supporre che il presidente dell'Assonautica Ancona, registrato come presente all'Assemblea, abbia potuto concretamente avallare con la propria presenza

l'autenticità della delega (così venendosi a superare la mancata allegazione del documento identificativo) e, sebbene analogo criterio possa applicarsi alle deleghe predisposte dagli Affiliati il cui legale rappresentante deve aversi per presente all'Assemblea (dagli elenchi manoscritti prodotti in giudizio e riferiti alle presenze dei tesserati presenti in Assemblea, si ha contezza della presenza dei presidenti degli Affiliati: CN Porto Potenza Picena, CV Porto Recanati, VC Marotta, Assonautica Ancona) si ha che le restanti deleghe: del CN Senigallia, del CN Pesaro, del CN Sambenedettese, dello YC Riviera del Conero, dell'AV Senigallia e dell'AAS Mario Jorini, ben sei cioè di quelle sicuramente utilizzate, restano prive dei requisiti formali imposti a pena di nullità, e pertanto il voto esercitato per mezzo del loro utilizzo (oltre a quello del CV Torrette ove fosse stato in via di mera ipotesi esercitato) deve essere ritenuto come invalidamente espresso.

-La mancata corrispondenza fra il numero delle schede consegnate ai votanti per la votazione di ballottaggio e il numero delle schede scrutinate-

Ulteriore e non trascurabile difformità emerge infine dal raffronto fra il numero delle schede consegnate ai votanti e il numero delle schede scrutinate per il ballottaggio.

Della votazione di ballottaggio, data la assenza del Verbale di Scrutinio, nulla viene riportato se non le sintetiche annotazioni del Verbale di Assemblea che fanno cenno alla riscontrata necessità di ricorrervi, alle preferenze riportate in esito ad essa, alla registrazione dell'assenza di schede bianche o nulle.

Non risultando essere state conservate le schede utilizzate in questa ulteriore votazione (nella documentazione prodotta non ne è stata rinvenuta traccia) l'effettivo svolgimento delle operazioni della stessa appare attingibile solo attraverso l'esame della già indicata "Relazione del Presidente della Commissione Verifica Poteri" che, ancorché redatta in data e con modalità inidonee a qualificarla come Verbale di Scrutinio, ben può essere ritenuta fonte utilizzabile per la ricostruzione di questa fase finale delle operazioni di voto.

Orbene: dalla lettura del documento si apprende che, resasi necessaria l'ulteriore votazione per individuare il sesto componente del Comitato (tre candidati avendo riportato lo stesso numero di preferenze) si è proceduto a distribuire un numero di schede pari a quello degli Affiliati ancora presenti. Pertanto: *"Le schede consegnate furono 27 in quanto tre presidenti avevano lasciato l'assemblea"* asserisce testualmente il sottoscrittore della Relazione. Che prosegue, affermando al capoverso seguente: *"Effettuata la nuova votazione venivano controllate tutte le schede e verificato che il numero delle schede nell'urna era pari a quelle consegnate si è proceduto allo scrutinio con lettura all'assemblea dei nomi indicati nelle schede aperte"*.

Ribadito che è stata omessa la conservazione delle schede utilizzate in questa particolare votazione, e che pertanto non è possibile verificare se -in ipotesi- nella ricostruzione postuma della Relazione siano insorti errori di calcolo o di trascrizione, revocare in dubbio le asserzioni contenute in questa in ragione della sua tardiva redazione risulterebbe operazione arbitraria, sicché lo specifico dato di cui trattasi rimane cristallizzato, e per tale effetto deve aversi per accertato che le schede distribuite per la votazione di ballottaggio sono state ventisette e parimenti ventisette sono state le schede ritrovate nell'urna.

Senonché, dalla lettura del Verbale di Assemblea si ricava che alla votazione di ballottaggio hanno riportato voti i candidati Lorenzetti (undici) Gialluca Palma (otto) Alberini (cinque). Nessuna ulteriore annotazione -si ripete- viene rinvenuta, né nel Verbale di Assemblea né nella Relazione del

Presidente della Commissione Scrutinio, per eventuali schede bianche o nulle. Si ricava dalla somma delle preferenze attribuite che il totale delle schede scrutinate assomma a ventiquattro e che, per contro, nessuna giustificazione viene data della mancata corrispondenza fra questo numero e quello delle schede consegnate agli Affiliati votanti (ventisette) sebbene sia stato attestato che il raffronto fra le schede consegnate e quelle trovate nell'urna abbia dato identico risultato.

ooooo

Ciò posto, non residua, a giudizio del Decidente Collegio, nessuna fra le doglianze enumerate nell'atto introduttivo che possa superare il vaglio di rilevanza, sia in ragione della consistenza meramente formale delle denunciate difformità o della sostanziale ininfluenza sull'esito elettorale, sia per essere del tutto estranea l'insorgenza del danno lamentato alle azioni imputabili agli organi operanti in Assemblea, sia per essere stata accertata da precedenti giudicati l'insussistenza di taluni presunti fatti ostativi o per non essere compatibile con l'oggetto del presente giudizio l'accertamento di altri fatti connessi o sopravvenuti. E ciò per quanto sinteticamente appresso annotato:

La Commissione Verifica Poteri deve ritenersi regolarmente composta, risultando essere stata nominata dal Comitato di Zona e non essendo tassativamente prescritta alcuna particolare procedura per tale adempimento. Non rileva come irregolare nemmeno l'identità dei suoi componenti con quelli della Commissione Scrutinio, che non sono esclusi dal diritto di voto, esigendosi solo che non possano essere scelti fra i candidati alle cariche elettive.

Nessun abuso è stato compiuto dal Segretario della Commissione Verifica Poteri per avere esercitato il diritto di elettorato attivo, posto che al titolare di tale carica è fatto è divieto di votare solo sulle questioni che abbiano ad insorgere in ambito della commissione stessa.

Non è verosimilmente fondata, né provata, la procedura di *autoproclamazione* del Segretario dell'Assemblea, che -in tesi- si è "*spontaneamente insediato*".

E' irrilevante che non si sia proceduto alla lettura della lista dei candidati, risultando l'elenco degli stessi compiutamente riportato nella scheda elettorale.

Nessuna illegittimità è riscontrabile nell'essere stato concesso l'accesso a taluni Affiliati che (sopravvenuti o già presenti in aula) non si erano ancora presentati alle operazioni di registrazione sebbene queste fossero già state "*chiuso*", stante l'arbitrarietà di un limite temporale (e la sua invalicabilità) imposto alle operazioni suddette fintanto che non sia stato disposto l'inizio di quelle di voto.

Nessuna irregolarità può derivare dalla presunta *esclusione* dal diritto di voto di taluni Affiliati espressamente individuati e non presenti nell'elenco degli aventi diritto di voto, la composizione dell'elenco dei titolari di tale diritto essendo riservata alla Segreteria Generale Federale che lo pubblica in previsione dell'Assemblea Nazionale, e l'impugnazione contro l'esclusione restando ammessa entro il perentorio termine di giorni sette dalla pubblicazione (avvenuta, per la tornata elettorale oggetto del procedimento, il 14 settembre 2021).

Restano inammissibili nel presente giudizio la richiesta di accertamento della incandidabilità del Presidente eletto e quella di dichiarazione di decadenza dello stesso dalla carica (peraltro escluse dall'epigrafe del ricorso e non riprese nelle conclusioni): la prima perché, con decisione del 22 gennaio 2021, già esaminata nel merito dalla Corte d'Appello Federale con esito negativo relativamente alla ricorrenza di cause di incandidabilità; la seconda perché estranea al tema del

procedimento, il perimetro del quale è tracciato dall'azione di annullamento dell'Assemblea Elettorale.

ooooo

Ritenuto pertanto accertata l'inosservanza delle norme statutarie e regolamentari preposte alla convocazione dell'Assemblea Elettiva di Zona, sia per quanto riguarda la forma e i termini, sia per quanto riguarda il disatteso obbligo di convocare l'intero corpo degli Affiliati appartenenti alla Zona; e valutato che nemmeno ad aderire alla prospettazione defensionale della resistente (essere necessaria e sufficiente per la costituzione dell'Assemblea Elettiva la presenza degli aventi diritto di voto) le irregolarità di convocazione potrebbero considerarsi sanate dalla presenza della totalità degli aventi diritto al voto, posto che è certo che i voti scrutinati risultano essere trenta al pari degli aventi diritto al voto, ma che è altrettanto certo che le Società presenti e votanti, o attraverso i loro legali rappresentanti o per delega, fossero solo ventinove.

Ritenuto che è pacifica la violazione di ulteriori norme statutarie e regolamentari che esigono debbano svolgersi le votazioni per l'elezione del Presidente e dei Componenti del Comitato in fasi successive, di modo che sia consentito scegliere i Consiglieri dopo che si sia conosciuta l'identità del Presidente eletto.

Ritenuto che le deleghe di voto non sono state compilate a norma delle imposizioni statutarie e non è stata rinvenuta in atti la produzione delle copie dei documenti identificativi del delegante, sicché, pur potendosi presumere che il diretto intervento di taluni fra i deleganti, di cui è annotata la presenza in Assemblea, abbia potuto sanare il difetto delle prove di autenticità, è certo che una parte rilevante delle stesse, non inferiore al numero di sei, resti radicalmente invalida e comunichi tale invalidità ai voti attraverso esse espressi.

Ritenuto che è accertato che per la votazione di ballottaggio del sesto Componente il Comitato è stato preparato e consegnato un numero di schede pari a ventisette, che è stato scrutinato un pari numero di schede, che così come per i due precedenti scrutini è stata registrata l'assenza di schede bianche o nulle, ma che i voti attribuiti risultano essere solo ventiquattro.

Ritenuto ancora che la ricostruzione dei tre voti mancanti nella votazione di ballottaggio risulta impossibile, che improponibile si rivela l'individuazione e la rimozione tanto delle sei schede votate in forza di deleghe nulle quanto della scheda eccedente il numero complessivo dei votanti, e che tale ultima e specifica irregolarità (producendo la fittizia equivalenza fra totalità degli aventi diritto e votanti) lascia presumere il ricorso a interventi correttivi del dato reale posti in essere al fine di ottenere il raggiungimento di un esito utile a contrastare i rilievi di nullità della convocazione.

Ritenuto che a lume di tali acquisizioni e delle correlate considerazioni non sembra sia stata assicurata la legittimità, la trasparenza e la regolarità della votazione e dello scrutinio, e quindi la garanzia di genuinità del risultato elettorale, dal quale non sono in alcun modo rimovibili le invalidanti anomalie e le distorsioni accertate.

P Q M

Ascoltati il rappresentante della parte ricorrente Circolo Vela Porto Recanati, i difensori delle parti costituite, il rappresentante del Comitato X Zona non costituito, e l'intervento della Procura Federale, definitivamente pronunciando, visti gli atti e i documenti di causa

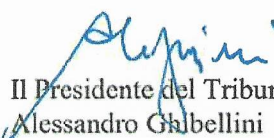
Il Tribunale Federale

atteso che l'Assemblea Elettiva del 16/1/2021 della X Zona è stata invalidamente convocata e costituita, segnatamente in violazione dell'art. 35 dello Statuto, e considerata, per quanto di ragione, la sussistenza di altre irregolarità attinenti le operazioni elettorali,

dichiara

annullabile e per l'effetto annulla l'Assemblea Elettiva del 16/1/2021 della X Zona.

Così deciso il 25 marzo 2021 in Genova/Roma in modalità di conferenza telematica


Il Presidente del Tribunale
Alessandro Ghbellini


Il Componente estensore
Michele G. Micalizzi

F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il 2/4/2021

